

Penale Sent. Sez. 4 Num. 14918 Anno 2019

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udiienza: 21/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SIMON JEAN LAURENT ANTOINE CLAUDE nato a NIZZA(FRANCIA) il 26/03/1974

avverso la sentenza del 29/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI

che ha concluso per l'inammissibilita'

E' presente il difensore avvocato DI CASOLA CARLO del foro di NAPOLI in difesa di SIMON JEAN LAURENT ANTOINE CLAUDE, che si riporta ai motivi scritti e chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato SIMEONE IVAN del foro di NAPOLI in difesa di SIMON JEAN LAURENT ANTOINE CLAUDE, che chiede l'accoglimento del ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, in data 29 aprile 2016, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio la sentenza con la quale, in data 6 marzo 2013, il Tribunale di Napoli aveva condannato Jean Laurent Antoine Claude Simon alla pena di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione ai delitti di naufragio colposo e di omicidio colposo in danno di mons. Luigi Saccone e del fratello Antonio Saccone, contestati come commessi in Capri il 31 luglio 2009.

Per l'esattezza, il Tribunale di Napoli aveva condannato il Simon in relazione ai suddetti reati, uniti nel vincolo del concorso formale eterogeneo e con riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa (ritenuto più grave il delitto di omicidio colposo contestato al capo B), nonché al risarcimento del danno (oltre alla rifusione delle spese di lite) in favore delle parti civili, rimandando per la liquidazione del danno a separata sede civile quanto alle parti civili Scotto D'Aniello Luigi, D'Alterio Ornella, Navarro Anna Maria e Faga Concetta, e liquidando in via equitativa le somme di 10.000,00 euro quanto alla Diocesi di Pozzuoli e di 5.000,00 euro quanto all'associazione *Puteoli Pro Vita*, a titolo di danno morale.

La Corte d'appello, decidendo sul gravame interposto sia dall'imputato sia dal Pubblico ministero, ha individuato nel delitto di naufragio colposo di cui al capo A la violazione più grave, confermando il riconoscimento delle attenuanti generiche e concedendole in regime di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 449, cod.pen.; e rideterminando per l'effetto la pena in 3 anni e 6 mesi di reclusione, con conseguente revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. In punto di statuizioni civili la Corte di merito ha condannato il Simon alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalle parti civili costituite, provvedendo a tal fine, con ordinanza in data 4 maggio 2016, all'integrazione del dispositivo originariamente riferito solo a due parti civili; quanto alle spese processuali, con una successiva ordinanza in data 29 giugno 2016, la stessa Corte di merito integrava il dispositivo della sentenza con la condanna del Simon al pagamento delle ulteriori spese processuali.

In estrema sintesi, il fatto oggetto del giudizio è costituito da una collisione tra il M/Y *Carrara*, un'imbarcazione lunga circa 20 metri, di cui il Simon era comandante, e il semicabinato *Stella Maris* (lungo circa 8 metri, comandato da Scotto D'Aniello Luigi e a bordo del quale si trovavano D'Alterio Ornella, Navarro Anna Maria e Faga Concetta, nonché mons. Luigi Saccone e suo fratello Antonio), avvenuta alle ore 17,15 circa del 31 luglio 2009. Il M/Y *Carrara*, lasciata Capri, si dirigeva verso Positano e superava Punta Campanella; la collisione aveva luogo mentre le due imbarcazioni procedevano quasi nella stessa direzione: il M/Y

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Carrara impattava la *Stella Maris* nella zona poppiera ed aveva in quel momento il pilota automatico innestato, che il Simon, per quanto da lui dichiarato, aveva tentato invano di disinnestare dopo avere avvistato davanti a sé l'imbarcazione *Stella Maris*, riuscendovi però solo a collisione avvenuta. La *Stella Maris* si immergeva di poppa, mentre la zona prodiera restava fuori dell'acqua e offriva ai naufraghi un appoggio. Delle persone a bordo, mons. Luigi Saccone si inabissava e il corpo non veniva più recuperato, mentre il fratello Antonio riportava gravi lesioni che lo traevano a morte il 3 agosto 2009 in ospedale, a Napoli.

La Corte di merito ha disatteso la sollecitazione proveniente dalla difesa volta a ottenere una parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante nomina di un perito e a escludere l'utilizzabilità della consulenza del prof. Kraus (di cui era stata disposta in primo grado l'acquisizione ex art. 512 cod.proc.pen. essendo divenuta impossibile l'audizione del consulente, deceduto nelle more); ha inoltre rigettato la richiesta di estromissione delle parti civili Associazione *Puteoli Pro Vita* e Diocesi di Pozzuoli, riconoscendo alle stesse la qualifica di persone giuridiche e la legittimazione a costituirsi parti civili per la tutela degli interessi che le stesse curano. Nel merito, la Corte distrettuale ha sostanzialmente confermato la validità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, emendandone unicamente le statuizioni in punto di pena nei termini dianzi indicati.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il Simon, con due distinti atti: l'uno, in lingua francese e debitamente tradotto (con traduzione asseverata), è personalmente sottoscritto dall'imputato (in epoca antecedente la modifica dell'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. ad opera dell'art. 1, comma 66, della legge 23 giugno 2017, n. 103); l'altro è redatto e sottoscritto dal difensore avv. Di Casola.

Ambedue gli atti constano di dieci motivi, che affrontano le medesime questioni e contengono analoghe doglianze, formulate nello stesso ordine; di tal che può procedersi congiuntamente alla relativa illustrazione, restando quindi inteso che essa vale per entrambi i ricorsi.

2.1. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'erronea ammissione delle parti civili Associazione *Puteoli Pro Vita* e Diocesi di Pozzuoli: ammissione che non era stata accordata in sede di udienza preliminare e che è stata invece disposta dal Tribunale, sulla base del riconoscimento dei suddetti enti come esponenziali e titolari di interessi legittimi, suscettibili di risarcimento in base all'indirizzo giurisprudenziale conseguente alla nota sentenza delle Sezioni Unite civili n. 500/1999; in base ad analoghi rilievi la Corte di merito ha respinto il motivo

d'appello che chiedeva l'estromissione delle suddette parti civili. Di ciò si duole il Simon in quanto nessuno dei giudici di merito ha affrontato la questione di quali interessi i suddetti enti potessero far valere nel caso specifico; perciò, in difetto di una causa giustificativa costituita dalla lesione di un interesse diffuso degno di protezione e di cui i citati enti fossero rappresentativi, le parti civili Associazione *Puteoli Pro Vita* e Diocesi di Pozzuoli devono essere estromesse.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di danni asseritamente subiti *iure proprio* dalle anzidette parti civili Associazione *Puteoli Pro Vita* e Diocesi di Pozzuoli: restando esclusa la loro legittimazione e non essendo stata riconosciuta la risarcibilità in loro favore dei pur lamentati danni materiali, certamente non poteva essere riconosciuto a favore delle suddette persone giuridiche il risarcimento di danni morali, che sono cosa diversa dai danni non patrimoniali e che tuttavia sono stati nella specie richiesti e inopinatamente riconosciuti a titolo di *pecunia doloris*.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge processuale e vizio di motivazione in riferimento all'erronea ammissione delle parti civili Scotto D'Aniello Luigi, D'Alterio Ornella, Navarro Anna Maria e Faga Concetta: costoro erano stati integralmente risarciti dei danni subiti già nella fase introduttiva del giudizio, con somme di danaro regolarmente accettate, come risulta dal verbale stenotipico del 31 ottobre 2011; pertanto veniva chiesta sia al Tribunale, sia alla Corte d'appello l'esclusione delle suddette parti civili, ma in merito veniva omessa, in ambo i gradi di giudizio, qualsiasi valutazione, e neppure veniva affrontata la questione della congruità o dell'incongruità della somma offerta; ne consegue, a parere del ricorrente, un travisamento della prova per omissione (laddove la prova è costituita dalla documentazione prodotta, attestante il risarcimento).

2.4. Con il quarto motivo di lagnanza si denunciano violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'illegittimità del procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo letto in udienza: procedimento che non poteva essere adottato per quanto riguarda la questione della condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, trattandosi di modifica essenziale della sentenza.

2.5. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge processuale e – soprattutto – vizio di motivazione in relazione all'illegittimità del procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo, nella parte in cui riconosce e quantifica le spese sostenute dalle indicate quattro parti civili.

2.6. Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'illegittima acquisizione al fascicolo processuale



della consulenza tecnica del defunto ing. Russo Kraus: in primo luogo, nel conferire al medesimo l'incarico di consulente, era stato illegittimamente fatto ricorso all'art. 360 cod.proc.pen., atteso che gli accertamenti affidati al consulente non potevano dirsi irripetibili (trattandosi di attività da espletare su uno *yacht* messo a disposizione dell'A.G. e sottoposto a rilievi di ogni genere), con la conseguenza che non poteva essere disposta l'acquisizione della consulenza ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen.: non si trattava, nella specie, di dichiarazioni rese da un teste deceduto *medio tempore*, ma di una relazione scritta sull'attività di consulenza, e peraltro l'esperimento di una consulenza tecnica non impedisce che, nel corso del dibattimento, si proceda a perizia d'ufficio. Ciò posto, deve pure considerarsi che la sentenza di condanna si fondava in maniera determinante sugli esiti della consulenza tecnica del P.M. illegittimamente acquisita, e ciò contrasterebbe anche con l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità – che richiama la giurisprudenza sovranazionale – in base al quale le prove dichiarative predibattimentali legittimamente acquisite ex art. 512 cod.proc.pen. non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione di penale responsabilità.

2.7. Con il settimo motivo si lamentano violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato in totale assenza delle garanzie difensive e che, peraltro, non sono state mai ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e sono state estrapolate dal Tribunale solo attraverso la consulenza dell'ing. Kraus: trattavasi invero di dichiarazioni rese senza le garanzie di cui agli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. e come tali inutilizzabili, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod.proc.pen..

2.8. Con l'ottavo motivo si lamentano violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in riferimento all'inconfigurabilità del naufragio colposo: muovendo dalla considerazione che, per pacifica giurisprudenza, i delitti contro la pubblica incolumità sono qualificati come reati di pericolo astratto, e non presunto, nel caso di specie non poteva parlarsi di naufragio in relazione all'inabissamento di un piccolo natante adibito al trasporto di un limitatissimo numero di persone, in acque libere e quindi senza la possibilità di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

2.9. Con il nono motivo si lamentano violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione al concorso di colpa del comandante della *Stella Maris*, cui incombeva l'obbligo, da lui disatteso, di manovrare tempestivamente per impedire l'abbordaggio, oltreché di disporre di servizio di vedetta: sul punto la Corte di merito ha ommesso di motivare, sebbene in presenza di un concorso di



colpa si ponga il problema di modulare le conseguenze sanzionatorie in ragione del contributo causale dei soggetti corresponsabili.

2.10. Con il decimo e ultimo motivo di lagnanza, si denunciano violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento *post delictum*, avuto riguardo all'integrale risarcimento, da parte del Simon, degli eredi dei defunti (che non si sono costituiti parte civile) e alla ricezione del danaro da parte delle altre parti civili: al riguardo é stato del tutto omesso, da parte della Corte di merito, qualsiasi accertamento in ordine all'integralità e alla congruità del risarcimento; ed inoltre, avendo la stessa Corte distrettuale ritenuto che la violazione più grave fosse quella di cui all'art. 449 cod.pen., non poteva valere *a contrario* l'omessa riparazione del danno in favore dell'associazione *Puteoli Pro Vita* e della Diocesi di Pozzuoli, che non avevano alcun titolo per costituirsi parte civile e che certo non potevano reclamare la rifusione di alcun danno in relazione al delitto di naufragio. La doglianza in esame vale anche a proposito del giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche, che appare negativamente influenzato dall'erronea valutazione del comportamento *post delictum* e alla presunta non integralità del risarcimento dei danni.

3. Con memoria conclusiva depositata in atti il 13 marzo 2019, le parti civili Scotto d'Aniello Luigi, D'Alterio Ornella, Faga Concetta e Navarra Anna Maria hanno chiesto la conferma dell'impugnata sentenza e degli effetti civili della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, relativo alla legittimazione della Diocesi di Pozzuoli e dell'associazione *Puteoli Pro Vita* a costituirsi parte civile quali enti esponenziali nel presente giudizio, é fondato.

Invero, occorre partire dal principio in base al quale la legittimazione a partecipare al processo dei c.d. enti esponenziali di interessi collettivi, esercitando i diritti e le facoltà della persona offesa, presuppone il riconoscimento della corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall'ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa (Sez. 2, n. 43494 del 27/09/2016, Renzi, Rv. 268427).

Ciò premesso, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, a fronte del motivo d'appello in cui veniva sollevata la questione, la Corte di merito si limita ad affrontare la questione – generale e preliminare – della qualificazione

degli enti suddetti come persone giuridiche, per concludere che «*le due entità giuridiche bene possono (...) costituirsi parte civile nel processo penale ove si assumano lesi gli interessi che le stesse tutelano*», senza però preoccuparsi di verificare né quali siano gli interessi di cui detti enti sono portatori, né l'attinenza di detti interessi ai beni della vita che si assumono lesi dai reati contestati, non diversamente da quanto aveva fatto il Tribunale con l'ordinanza in data 4 luglio 2011, allegata al ricorso e ivi menzionata.

Deve ribadirsi in proposito che la costituzione di parte civile di un ente è ammissibile qualora l'ente medesimo adduca a fondamento della propria legittimazione la compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria (cfr. *in terminis* Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261110; e Sez. 6, n. 38921 del 01/06/2017, Helg, Rv. 271107). Poiché però, a fronte dello specifico motivo d'appello rassegnato dalla difesa dell'imputato, la Corte di merito non affronta la questione della legittimazione in concreto dei due enti di che trattasi a costituirsi parte civile nel presente giudizio, alla stregua degli interessi di cui gli enti stessi sono portatori e dell'ipotizzabile lesione derivante a detti interessi dai reati addebitati al Simon, deve registrarsi la fondatezza del vizio lamentato dal ricorrente sul punto.

2. Quanto appena osservato ha, a stretto rigore, valore assorbente rispetto al secondo motivo di lagnanza, attinente alla risarcibilità dei danni morali lamentati *iure proprio* dalla Diocesi di Pozzuoli e dall'associazione *Puteoli Pro Vita* in conseguenza della morte di mons. Saccone; motivo che peraltro è a sua volta fondato, per le ragioni di cui appresso.

La questione della risarcibilità o meno di tale categoria di danni in favore degli enti - dei quali, si ripete, la sentenza impugnata ha riconosciuto esclusivamente in astratto la legittimazione alla costituzione di parte civile, senza però confrontarsi con il tema delle situazioni giuridiche soggettive azionate e, dunque, della specifica *legitimatio ad causam* - deve infatti essere posta in base all'accertamento della lesione a un bene della vita di cui l'ente chiede ristoro e, dunque, al danno direttamente cagionato dal reato all'ente medesimo.

Nella specie, si tratta in particolare di stabilire se il decesso del prelado determinasse a carico delle suddette persone giuridiche un danno risarcibile.

Sul punto, è corretta la prospettazione del ricorrente in ordine alla non risarcibilità, in favore delle persone giuridiche, del danno morale inteso come *pecunia doloris*, da tenere distinto dal danno non patrimoniale, che ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di

risarcimento ma di riparazione (Sez. 3 Civile, Sentenza n. 29185 del 12/12/2008, Rv. 605960; in termini analoghi Sez. 1 Civ., Sentenza n. 6022 del 16/04/2003 Rv. 562197, e Sez. 3 Civ., Sentenza n. 2367 del 03/03/2000, Rv. 534529, richiamata nel ricorso).

Nella specie, oltre all'omessa precisazione della lesione agli interessi di cui le suddette persone giuridiche sarebbero portatrici quali enti esponenziali (vds. primo motivo di ricorso) e all'esclusione dei danni materiali che avevano formato oggetto di *petitum* (cui pure il ricorrente fa cenno), vi é esclusivamente nella sentenza di primo grado (a pag. 14) un sommario riferimento al danno morale che sarebbe derivato alla *Puteoli Pro Vita* e alla Diocesi di Pozzuoli dalla morte di mons. Saccone: danno morale che viene dato per scontato in relazione al ruolo e alla posizione del suddetto prelado, senza alcuna ulteriore specificazione. Non risulta tuttavia chiarito dai giudici di merito (atteso che di ciò non s'incarica neppure la sentenza d'appello) se il riferimento alla categoria del "danno morale" sia da considerarsi atecnico e riferibile *lato sensu* a danni non patrimoniali – dei quali peraltro non risulta precisata la natura – o se, erroneamente, sia stata ritenuta risarcibile in favore degli enti anzidetti la c.d. *pecunia doloris*, che per quanto detto non appare in alcun modo risarcibile nel caso di specie, non potendosi rapportare tale categoria di danno a soggetti giuridici collettivi, ma esclusivamente a persone fisiche, trattandosi di una nozione rapportabile all'insieme delle sofferenze psichiche arrecate ad un individuo a seguito di un determinato evento dannoso.

Va al riguardo ricordato che «*la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti od altre similari alterazioni, ma é portatrice di quei diritti della personalità, ove compatibili con l'assenza della fisicità, e, quindi, dei diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione*» (così Sez. 1 Civ., Sentenza n. 11592 del 02/08/2002, n.m., in tema di equa riparazione per lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, ma che sul punto é del tutto pertinente al caso di specie).

Per tale motivo può pacificamente riconoscersi all'ente, ad esempio, la legittimazione ad agire *iure proprio* per danno (non patrimoniale) all'immagine, anche in relazione a delitti contro la persona (cfr. ad es. Sez. 1, n. 2123 del 28/01/1993 - dep. 03/03/1993, P.G. in proc. Del Savio, Rv. 195952); ma non per il ristoro di danni morali, nella nozione dianzi precisata.

3. Venendo al terzo motivo, esso é pure fondato.

A parte quanto si dirà in ordine alla diversa questione della riconoscibilità o meno, in favore dell'imputato, dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen. (v. *infra* a proposito del decimo motivo), é ben vero che non vi é nessun

automatismo tra l'accettazione dell'offerta reale alle parti civili Scotto D'Aniello Luigi, D'Alterio Ornella, Navarro Anna Maria e Faga Concetta e l'invocata estromissione delle stesse parti civili, se non altro per l'ovvia considerazione che l'accettazione di una somma per il risarcimento di un danno non significa *eo ipso* che tale somma sia integralmente soddisfattiva, tant'è che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione soddisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 - dep. 20/09/2011, Allegra, Rv. 251508). Così come del pari è vero che il giudice penale, investito sia della domanda sull'*an* e sul *quantum debeatur* dalla parte civile sia dell'istanza di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., può, senza incorrere in una pronuncia contraddittoria e purché vi sia specifica motivazione, pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, rimettendo al giudice civile l'esatta loro quantificazione, e contestualmente negare la riduzione della pena perché la somma versata non risulta integralmente risarcitoria del danno, e tanto in ragione dei diversi fini ai quali le due statuizioni sono rivolte (Sez. 4, n. 38982 del 08/07/2014, R, Rv. 261061).

Ma nel caso di specie è proprio la motivazione che manca e, semmai, si appalesa insanabilmente contraddittoria.

Nella premessa in fatto della sentenza impugnata, la Corte partenopea dà atto che l'imputato, nel proporre appello, ha sollecitato sia il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen., sia l'esclusione, o la riduzione nel *quantum*, della decisione relativa allo statuito risarcimento del danno quanto alle parti civili suddette.

Ciò premesso, da un lato la Corte di merito riconosce «*il notevole sforzo risarcitorio compiuto dall'imputato*» e per tale ragione, pur non riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., gli concede le attenuanti generiche.

Dall'altro, sul piano dell'*an* e del *quantum debeatur*, la stessa Corte territoriale conclude che «*non sussiste alcuna valida ragione per elidere, e neanche per ridurre, la misura del ristoro riconosciuto in favore delle costituite parti civili*».

La contraddizione è evidente.

4. Pur a fronte della portata complessivamente assorbente di quanto finora detto in ordine alla posizione delle parti civili costituite, nondimeno si osserva che il quarto e il quinto motivo di ricorso non sono fondati.

Premesso che l'art. 535, comma 4, cod.proc.pen., prevede testualmente che si proceda alla rettifica della sentenza a norma dell'art. 130 del codice di rito qualora il giudice non abbia provveduto circa dette spese, per quanto invece

attiene alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile la prevalente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità afferma che è emendabile con la procedura di correzione di errori materiali la sentenza dibattimentale in cui il giudice omette di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio, se non emergono circostanze che giustifichino la compensazione, totale o parziale, delle stesse (per tutte vds. Sez. 5, n. 51169 del 06/11/2013 - dep. 18/12/2013, De Benedictis, Rv. 257656); lo stesso è a dirsi per la sentenza emessa all'esito del giudizio d'appello (Sez. 6, n. 6360 del 27/01/2016, C, Rv. 265960), per quella emessa all'esito di giudizio abbreviato (Sez. 5, n. 42899 del 24/06/2014, Vizzardi, Rv. 260788) e per quella di patteggiamento (Sez. U, Sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; e più di recente Sez. 5, n. 50066 del 12/10/2016, Leoncino, Rv. 268627), non valendo al riguardo considerazioni dissimili.

A sostegno di tale indirizzo, e a riprova della natura accessoria della statuizione in esame (e quindi della relativa emendabilità ex art. 130 cod.proc.pen.), è opportuno richiamare il principio affermato dalla recentissima giurisprudenza di legittimità per il caso – sia pure parzialmente diverso da quello in esame - in cui il giudice di appello condanni la parte civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore dell'imputato, ma ometta la corrispondente liquidazione: in tale ipotesi si è affermato che, in sede di ricorso per cassazione, la Corte di legittimità può provvedere alla liquidazione stessa ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, e ciò proprio perché tale attività non comporta l'esame degli atti e la formulazione di giudizi di merito (cfr. Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018 - dep. 18/12/2018, Aliani Angela, Rv. 274378).

5. E' infondato anche il sesto motivo di ricorso.

Recentemente la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della sua relazione (Sez. 3, n. 46080 del 20/06/2018, Milo Palma, Rv. 274308); in tale pronuncia, relativa ad un caso per molti versi affine (si trattava in allora di consulenza tecnica riguardante luoghi sottoposti a sequestro in relazione a reati edilizi e ambientali), è stato condivisibilmente affermato che *«la sopravvenuta morte del dichiarante costituisce per definizione un evento tale da impedire la ripetizione del suo contributo conoscitivo, ovvero, nel caso del consulente tecnico, dell'attività compiuta nel corso del procedimento penale, per cui le doglianze difensive risultano manifestamente infondate, assumendo rilievo, ai fini dell'operatività del*

peculiare meccanismo acquisitivo delineato dall'art. 512 cod. proc. pen., non tanto la tipologia dell'accertamento tecnico compiuto se ripetibile o meno, ma la provenienza dello stesso da un soggetto la cui morte preclude la possibilità di rinnovare la specifica attività tecnica compiuta nell'ambito del procedimento penale, attività i cui esiti, anche dopo l'acquisizione dell'atto in cui sono cristallizzati e al di là dell'impossibilità di interloquire con l'autore dell'accertamento svolto, ovviamente non si sottraggono al confronto con prospettazioni diverse, nell'ambito della normale dialettica dibattimentale».

Quanto all'esclusività o preponderanza di tale mezzo di prova ai fini della condanna, in relazione ai principi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 2011 - Rv. 250199) e sovranazionale (cfr. Corte EDU, 15/12/2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito) richiamati dal ricorrente, deve osservarsi che - a parte quanto si dirà in ordine al settimo motivo, in relazione alle dichiarazioni predibattimentali rese dal Simon - il materiale probatorio complessivamente raccolto, sia di fonte dichiarativa e testimoniale, sia di fonte documentale, é di tale ampiezza che il contributo proveniente dalla consulenza del defunto ing. Krauss, pur certamente rilevante, non può dirsi preponderante ai fini della condanna, avuto anche riguardo alla concordante descrizione degli eventi fornita, fra gli altri, dal teste Scotto D'Aniello (comandante della *Stella Maris*) e da altri soggetti presenti al sinistro (sia sul *Carrara*, sia sulla *Stella Maris*), nonché alla consulenza tecnica dell'ing. Mattarelli (nominato dalla difesa).

6. A proposito del settimo motivo di ricorso, riguardante le dichiarazioni rese dal Simon nell'immediatezza dei fatti, l'esame delle sentenze di primo grado e di appello induce a concludere che si tratti di motivo infondato.

Invero, dato per acquisito che il Simon abbia rilasciato dichiarazioni predibattimentali non assistite alla polizia giudiziaria (e precisamente alla Capitaneria di Porto di Capri, l'1 agosto 2009), come tali non utilizzabili neppure *contra se* ex art. 513 cod.proc.pen., deve tuttavia osservarsi che in simili casi l'annullamento della sentenza impugnata costituisce atto dovuto solo allorché la decisione di condanna con essa adottata dipenda, esclusivamente o prevalentemente, dalle decisive dichiarazioni non utilizzabili, e non anche quando la prova sia raggiunta, comunque, *aliunde*, attraverso altri elementi, dotati di rilevanza propria (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 3284 del 15/12/1999 - dep. 2000 -, Patrucco e altri, Rv. 215590). Ma, nella specie, i soli passaggi della motivazione delle sentenze di merito nei quali viene attribuita rilevanza a dette dichiarazioni predibattimentali riguardano essenzialmente circostanze non autoaccusatorie, ma puramente descrittive della condotta in navigazione e del funzionamento dei

comandi, ossia aspetti in ordine ai quali vi sono ulteriori, molteplici elementi probatori che rendono di fatto irrilevante il contenuto delle dichiarazioni rese dal Simon: ciò vale sia in ordine alle modalità e ai tempi della manovra (confermati dal teste Manhire), sia con riguardo alle motivazioni per le quali egli non riuscì a evitare l'impatto con la *Stella Maris* (oggetto fra l'altro di prove tecniche in mare e fra l'altro delle stesse dichiarazioni del consulente della difesa Ing. Mattarelli).

7. E' invece fondato l'ottavo motivo di ricorso.

E' infatti pacifico che il sinistro marittimo si verificò ai danni di una piccola imbarcazione, con otto persone a bordo, in orario pomeridiano, con mare calmo e buona visibilità, in un tratto marino libero da altri natanti.

Tanto premesso, è corretto affermare – come ha fatto il ricorrente – che i delitti contro la pubblica incolumità, cui appartiene anche quello di che trattasi, sono reati di pericolo astratto (e non di pericolo presunto), con la conseguenza che occorre di volta in volta verificare l'idoneità offensiva della condotta posta in essere, ossia che tale condotta sia in concreto idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. Nella specie, vertendosi in un'ipotesi di delitto contro la pubblica incolumità, occorre verificare se il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

Su tali basi deve constatarsi che, in ordine alla configurabilità del delitto di naufragio colposo di cui al capo B, che pure aveva formato oggetto di specifiche doglianze con i motivi d'appello, la motivazione resa dalla Corte di merito è del tutto carente ed elusiva, atteso che in essa si pone esclusivamente il problema della necessità o meno dell'inabissamento della nave, perché ricorra la fattispecie di delitto *de qua* (laddove ciò può rilevare al più per distinguere la fattispecie di naufragio da quella del delitto di sommersione, costituente ipotesi di reato distinta benché recata dalla stessa disposizione del codice). In realtà, come recentemente riaffermato dalla Corte di legittimità in un caso che presentava diverse affinità rispetto a quello in esame, ai fini della configurabilità del delitto di naufragio colposo di natante di altrui proprietà, costituente – come si è detto – un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l'offensività in concreto del fatto alla luce del criterio della "contestualizzazione dell'evento", con giudizio *ex ante*, verificando se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di naufragio, l'espansività e la potenza del danno materiale, il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 12631 del 20/12/2017 - dep. 2018, Casella Pacca Di Matrice, Rv. 272343: nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna impugnata, per l'omessa valutazione di

una serie di elementi che si ponevano in contrasto con la ritenuta situazione di pericolo, quali il fatto che si era trattato di un naufragio che aveva riguardato un'imbarcazione da diporto con sei persone a bordo, immediatamente tratte in salvo, affondata a pochi metri dalla costa, d'estate, in pieno giorno e con mare calmo ed in prossimità di altre barche di diportisti che avrebbero potuto fornire immediata assistenza).

Pertanto, in forza delle considerazioni che precedono, deve radicalmente escludersi la sussistenza del delitto di naufragio di cui al capo B, con conseguente annullamento senza rinvio *in parte qua* della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

8. Il nono motivo di ricorso é invece infondato.

Va premesso che, in tema di reato colposo, il giudice penale é tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017, Monaco, Rv. 270428).

Ciò posto, deve osservarsi che il concorso di colpa del comandante della *Stella Maris* é stato espressamente e categoricamente escluso dalla Corte partenopea, in termini non sindacabili in questa sede, sulla base di un percorso argomentativo basato sulla complessiva ricostruzione del sinistro accolta nel giudizio di merito, in esito alla quale é stata ravvisata l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo al Simon.

9. E' infine fondato, per quanto di ragione, il decimo motivo di ricorso.

L'esclusione dell'attenuante del ravvedimento *post delictum* é stata motivata dalla Corte di merito esclusivamente sulla base di una generale valutazione di entità dei fatti, dei lutti e dei traumi derivanti dalla condotta delittuosa, nonché dal numero delle parti civili.

Se ci si sofferma a esaminare i singoli aspetti della vicenda risarcitoria, emerge con evidenza l'insufficienza di tale percorso argomentativo.

Quanto all'ammissibilità come parti civili dell'associazione *Puteoli Pro Vita* e della Diocesi di Pozzuoli, valgono le riserve espresse in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso (ed é appena il caso di rilevare che, per quanto si é

detto a proposito dell'ottavo motivo di ricorso in ordine all'insussistenza del delitto di naufragio, restano comunque assorbite le lagnanze in ordine al risarcimento attribuito ai suddetti enti a seguito dell'individuazione del delitto di cui al capo B come violazione più grave).

Esaminando più in dettaglio la portata del risarcimento offerto dal ricorrente alle altre persone offese, va in primo luogo rilevato che i congiunti delle due vittime sono stati risarciti prima del giudizio e non si sono neppure costituiti parti civili.

Resta da dire delle residue parti civili, ossia Scotto D'Aniello Luigi, D'Alterio Ornella, Navarro Anna Maria e Faga Concetta, in favore delle quali risulta in atti che sia stata accettata l'offerta reale presentata per conto dell'imputato, sebbene ciò non abbia avuto come conseguenza né la revoca, né l'esclusione della costituzione di parte civile, né la rinuncia ad essa.

Ora, è noto che l'attenuante invocata dal ricorrente esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (cfr. Sez. 5, n. 57573 del 31/10/2017, P, Rv. 271872).

Nella specie, avuto riguardo alla dimostrata presentazione e accettazione dell'offerta reale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 1528 del 17/12/2009 - dep. 2010, Iacchelli, Rv. 246303), rimane da esaminare la questione dell'integralità della riparazione.

Si è già avuto modo di accennare al principio in base al quale non rileva che la riparazione sia stata accettata, dovendo comunque il giudice valutarne la congruità, se del caso escludendola motivatamente pur a fronte dell'accettazione da parte degli aventi diritto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 25150).

Nella specie però la valutazione di incongruità è stata sommariamente effettuata, senza distinguere tra le diverse parti civili, i danni da ciascuna lamentati e le rispettive pretese, né argomentare in ordine alle specifiche ragioni per le quali il risarcimento accettato da Scotto D'Aniello Luigi, D'Alterio Ornella, Navarro Anna Maria e Faga Concetta non sarebbe esaustivo o congruo.

10. Da ultimo deve osservarsi che, in assenza di motivi manifestamente infondati ed in relazione all'epoca di commissione del delitto di duplice omicidio colposo di cui al capo A e alla relativa pena edittale, detto delitto è estinto per prescrizione. Ed invero, sebbene la contestazione formale sia riferita a delitto p. e p. dall'art. 589, comma 2, cod.pen., nondimeno il caso di specie esula dalle ipotesi aggravate previste dal capoverso dell'art. 589 nel testo allora vigente; opinandosi altrimenti, il fatto per cui si procede verrebbe qualificato in termini di



maggior gravità in forza di un'illegitima - e dunque non consentita - applicazione analogica *in malam partem* del comma 2 dell'art. 589 cod.pen..

Si versa perciò nell'ipotesi di cui al primo comma, punita come noto con la pena massima di cinque anni di reclusione, come del resto precisato dalla stessa Corte di merito. Ne deriva fra l'altro che non trova applicazione il raddoppio del termine prescrizione di cui all'art. 157, comma 6, cod.pen..

In aggiunta a ciò, va precisato che il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto *quoad poenam*, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (Sez. 4, n. 47380 del 29/10/2008, Pilato e altri, Rv. 242827; Sez. 4, n. 36024 del 03/06/2015, Rv. 264408).

Pertanto, stante l'ininfluenza dei periodi sospensivi, il reato *de quo* è estinto per maturata prescrizione; sul punto la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.

Analoga decisione va adottata quanto al delitto di naufragio di cui al capo B, ma per insussistenza del fatto, avuto riguardo a quanto si è detto *supra* nel rilevare la fondatezza dell'ottavo motivo di ricorso.

11. A fronte dell'annullamento senza rinvio della sentenza ai fini penali, la sentenza stessa va annullata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui va demandata pure la regolamentazione delle spese sostenute dalle parti per questo giudizio di legittimità. E' appena il caso di evidenziare che in quella sede saranno valutate anche le questioni attinenti alla legittimazione delle parti civili costituite e all'integralità dei risarcimenti già versati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, quanto al reato di cui al capo A, perché lo stesso è estinto per prescrizione; quanto al reato di cui al capo B, perché il fatto non sussiste.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui demanda pure la regolamentazione delle spese sostenute dalle parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.